

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 74 DEL 13/02/2019

Pratica n. 30204 del 12/02/2019

STRUTTURA PROPONENTE		Area Tutela Risorse Vigilanza e Qualità delle Produzioni
CODICE CRAM	DG.004	Obiettivo Funzione:

OGGETTO	Approvazione schema di accordo di collaborazione con il Dipartimento Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per la realizzazione di un progetto per l'analisi delle pratiche commerciali in essere in filiere agroalimentari volte alla produzione e commercializzazione di specie vegetali protette da diritti di proprietà intellettuale (Club di prodotto).
----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (nome e cognome)	ISTRUTTORE P.L. (nome e cognome)	DIRIGENTE DI AREA (nome e cognome)
Bruno Nitsch	_____	Claudio Di Giovannantonio_
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome)		Claudio Di Giovannantonio

CONTROLLO FISCALE	
ESTENSORE	A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE
_____	_____

CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ESTENSORE			A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			DIRIGENTE DI AREA	
_____			_____			_____	

Il Direttore Generale Stefano Sbaffi

PUBBLICAZIONE	
PUBBLICAZIONE N° 74 DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA 13/02/2019

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**N. 74 DEL 13/02/2019**

OGGETTO: Approvazione schema di accordo di collaborazione con il Dipartimento Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per la realizzazione di un progetto per l'analisi delle pratiche commerciali in essere in filiere agroalimentari volte alla produzione e commercializzazione di specie vegetali protette da diritti di proprietà intellettuale (Club di prodotto).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 12 Novembre 2018, con la quale è stato confermato l'incarico di Direttore Generale conferito al Dott. Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario di ARSIAL n. 6/2014 ed ex Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 09 dicembre 2014;

VISTA la Legge Regionale 28 Dicembre 2018, n. 14, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2019-2021 e dei suoi Enti ed Agenzie. Con l'art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2019-2021 approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23 Novembre 2018;

TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 14/2018, dispone che gli Enti Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2019, 2020 e 2021;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

- Presso il DipEG è in corso un autonomo progetto di ricerca, di ambito UE, diretto dal prof Carlo Russo, concernente *la trasmissione delle pratiche commerciali scorrette nelle filiere agroalimentari europee*, che intende verificare la diffusione di tali pratiche nelle filiere agroalimentari della UE e gli impatti sui redditi degli agricoltori;
- Il DIPEG ha proposto ad ARSIAL di collaborare per un ulteriore approfondimento, sulla scala regionale, relativamente alle colture vegetali protette da privativa intellettuale, attività non ricompresa nel progetto europeo;

- In relazione alle vigenti normative UPOV sulla tutela delle varietà vegetali brevettate, il "Club Varietale" rappresenta uno strumento tramite il quale viene diffusa una nuova varietà seguendo programmi ben definiti e controllati di ricerca e sviluppo, produzione e immissione del prodotto sul mercato, secondo un concetto di filiera integrata e in base a precise analisi di mercato;
- Il Lazio, al pari di altre regioni con distretti ortofrutticoli e florovivaistici specializzati, è interessato dalla diffusione di Club Varietali per diverse referenze ortofrutticole e floricole (es. kiwi giallo, pomodoro a grappolo, ecc.); il fenomeno in atto è di notevole interesse, attesa l'importanza che la coltura del kiwi riveste nello scenario produttivo regionale (primo distretto per volumi produttivi tra le regioni italiane);
- ARSIAL in attuazione e coerentemente con le finalità e i compiti ad essa affidati dalla legge regionale n.2/1990, reputa importante approfondire la tematica del club di prodotto ed intende prestare il proprio contributo realizzando le azioni relative al focus sulla realtà regionale del Lazio;
- ARSIAL e DipEG intendono pertanto collaborare alla realizzazione di un progetto per l'analisi delle pratiche commerciali in essere in filiere agroalimentari volte alla produzione e commercializzazione di specie vegetali protette da diritti di proprietà intellettuale

CONSIDERATO ai fini delle condizioni di legittimità inerenti all'accordo di collaborazione oggetto della presente determina, che:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall'interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;
- l'Accordo di collaborazione consente di creare una "*sinergica convergenza*" su attività di interesse comune pur nella diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione che, in tale prospettiva, concerne lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura attraverso il miglioramento delle produzioni, la promozione, l'applicazione e diffusione delle innovazioni tecnologiche nel sistema agricolo laziale;
- l'Accordo non prevede trasferimenti finanziari tra le parti;

PRESO ATTO, in ordine alle condizioni di legittimità sopra esposte, della Determina AVCP n. 7/2010 e del parere espresso dall'ANAC con Delibera n. 567/2017 - su richiesta dal Ministero della Giustizia - concernente l'adozione di modelli convenzionali dei rapporti negoziali;

VISTO lo schema di Accordo di collaborazione tra ARSIAL e il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale con oggetto "La protezione dei diritti di proprietà intellettuale sulle specie vegetali e organizzazione delle filiere agroalimentari"

SU PROPOSTA e istruttoria del Dirigente Area Tutela risorse, vigilanza e qualità delle produzioni

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI APPROVARE lo schema di Accordo di collaborazione tra ARSIAL e il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale con oggetto "La protezione dei diritti di proprietà intellettuale sulle specie vegetali e organizzazione delle filiere agroalimentari" allegato alla presente determinazione come sua parte integrante.

DI DEMANDARE all'Area Tutela Risorse, Vigilanza e Qualità delle produzioni gli adempimenti conseguenti.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D. Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

Il Direttore Generale
(Dott. Stefano Sbaffi)

Accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto

**La protezione dei diritti di proprietà intellettuale sulle specie vegetali e
organizzazione delle filiere agroalimentari**

TRA

l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, (di seguito denominata ARSIAL), P.I. n. 04838391003, con sede legale in Via Rodolfo Lanciani n. 38, rappresentata dal Direttore Generale **dott. Stefano Sbaffi**, nato a Roma il 08/09/1952 e domiciliato per la carica come sopra, indirizzo pec: arsial@pec.arsialpec.it

E

il **Dipartimento di Economia e Giurisprudenza** dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale con sede in Cassino, via S. Angelo località Folcara codice fiscale **81006500607**, chiamato d'ora in avanti "DipEG", rappresentato dal Direttore del Dipartimento, **prof.ssa Enrica Iannucci** nata a Roma il 05/04/1961, e domiciliato per la carica come sopra, indirizzo pec: dipeg@pec.unicas.it

PREMESSO CHE:

- Presso il DipEG è in corso un autonomo progetto di ricerca, di ambito UE, diretto dal prof Carlo Russo, concernente *la trasmissione delle pratiche commerciali scorrette nelle filiere agroalimentari europee*, che intende verificare la diffusione di tali pratiche nelle filiere agroalimentari della UE e gli impatti sui redditi degli agricoltori;
- Il DIPEG ha proposto ad ARSIAL di collaborare per un ulteriore approfondimento, sulla scala regionale, relativamente alle colture vegetali protette da privativa intellettuale, attività non ricompresa nel progetto europeo;
- In relazione alle vigenti normative UPOV sulla tutela delle varietà vegetali brevettate, il "Club Varietale" rappresenta uno strumento tramite il quale viene diffusa una nuova varietà seguendo programmi ben definiti e controllati di ricerca e sviluppo, produzione e immissione del prodotto sul mercato, secondo un concetto di filiera integrata e in base a precise analisi di mercato;
- Il Lazio, al pari di altre regioni con distretti ortofrutticoli e florovivaistici specializzati, è interessato dalla diffusione di Club Varietali per diverse referenze ortofrutticole e floricole (es. kiwi giallo, pomodoro a grappolo, ecc.); il fenomeno in atto è di notevole interesse, attesa l'importanza che la coltura del kiwi riveste nello scenario produttivo regionale (primo distretto per volumi produttivi tra le regioni italiane);
- ARSIAL in attuazione e coerentemente con le finalità e i compiti ad essa affidati dalla legge regionale n.2/1990, reputa importante approfondire la tematica del club di prodotto ed intende prestare il proprio contributo realizzando le azioni relative al focus sulla realtà regionale del Lazio;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede che le Amministrazioni

pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;

- la collaborazione, oggetto del presente Accordo, consente di creare una *“sinergica convergenza”* su attività di interesse comune pur nella diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione che in tale prospettiva concerne lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura attraverso il miglioramento delle produzioni, la promozione, l'applicazione e diffusione delle innovazioni tecnologiche nel sistema agricolo laziale;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene tra le parti quanto segue

Art. 1

Premesse

La premessa è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Oggetto e durata

Le parti del presente Accordo si impegnano a collaborare alla realizzazione di un progetto per l'analisi delle pratiche commerciali in essere in filiere agroalimentari volte alla produzione e commercializzazione di specie vegetali protette da diritti di proprietà intellettuale.

L'accordo non comporta trasferimenti finanziari tra le parti. Eventuali spese per l'esecuzione dell'accordo saranno a carico degli Enti che le sostengono.

L'attività da sviluppare in comune sulla scala regionale, in relazione alle peculiarità del distretto ortofrutticolo laziale sono:

- Quantificazione del fenomeno del Club Varietale nella scala regionale e approfondimento delle relazioni tra kiwi “non club” e kiwi a “club di prodotto”, e delle relative dinamiche di mercato;
- Costituzione di un panel dedicato alle filiere del kiwi come sopra richiamate con i portatori di interesse;
- Impatto del modello “Club di prodotto” sulla filiera vivaistica locale.

Il progetto esamina la filiera del kiwi nella provincia di Latina; ARSIAL può richiedere che l'indagine venga estesa ad altre filiere di interesse regionale. In tal caso gli oneri di raccolta ed elaborazione dati si intendono a carico del richiedente.

Il presente accordo ha la durata di due anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato previo intesa scritta fra le Parti, da formalizzare almeno un mese prima della data di scadenza.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art.3
Struttura di gestione dell'accordo

Il coordinamento delle attività previste verrà svolto dal dott. Claudio Di Giovannantonio per ARSIAL e dal prof. Carlo Russo per il DipEG.

Art. 4
Recesso

Ciascuna delle Parti potrà recedere per sopravvenuti motivi di pubblico interesse dal presente accordo ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge 241/1990

Art. 5
Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 6
Proprietà dei risultati

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo sono pubblici, non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza. La diffusione dei risultati sotto forma di pubblicazione scientifica è di competenza del DipEG, che si impegna a citare il presente accordo ed il ruolo svolto da ARSIAL.

Art. 7
Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Registrazione

Il presente atto verrà registrato in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il DipEG
Università di Cassino

Il Direttore
Prof.ssa Enrica Iannucci

Per
ARSIAL

Il Direttore Generale
dott. Stefano Sbaffi